



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 166/16/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
VECE ATORINO / CONVERGENZE S.P.A.
(GU14 n. 1969/15)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della sig.ra Vece Atorino del 24 dicembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, titolare dell’utenza telefonica n. 0828672xxx, a causa dei continui disservizi causati dall’operatore Convergenze S.p.A., già accertati nella precedente procedura conciliativa con delibera n. 33/15/CIR del 25 marzo 2015, procedeva alla richiesta di assegnazione di una nuova utenza telefonica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tanto premesso, l'istante chiede che gli sia corrisposto l'indennizzo per la perdita della numerazione dal 2005 al 2015, secondo la misura massima prevista dall'articolo 10 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS.

2. La posizione dell'operatore

La società Convergenze S.p.A., nel corso dell'audizione, ha dichiarato la propria disponibilità a riconoscere l'indennizzo per la perdita della numerazione in misura inferiore all'importo massimo previsto dalla delibera n. 73/11/CONS.

3. Motivazione della decisione

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte deve essere accolta come di seguito precisato.

In considerazione di quanto già statuito da questa Autorità con delibera n.33/15/CIR del 25 marzo 2015, con la quale era stata individuata la responsabilità in capo alla società Convergenze per tutti i disagi subiti dall'istante, ivi compresa la perdita della numerazione di cui l'istante era titolare da dieci anni, ne consegue l'accoglimento della richiesta dell'istante volta alla liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 10 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS nella misura massima pari ad euro 1.000,00.

Infine, si ritiene equo liquidare la somma pari ad euro 150,00 a titolo di spese di procedura, avendo l'istante fatto ricorso all'assistenza di un legale.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza della sig.ra Vece Atorino nei confronti della società Convergenze S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Convergenze S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per le spese di procedura, il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione 0828672xxx, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. La società Convergenze S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi